

Ufficio federale della giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Circolare UFSC

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura d'informazione nel settore dell'adozione su richiesta del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile

Procedura per la domanda d'informazioni nel settore dell'adozione

Circolare UFSC
N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)
Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

# Indice

| 1    | Basi legali   | 3      |  |
|------|---|--------|--|
|      | 1.1 In generale   | 3      |  |
|      | 1.2 Diritto del servizio cantonale preposto all'informazione a ottenere dati dei regist                                       | ri     |  |
|      | dello stato civile  | 4      |  |
|      | dello stato civile  |        |  |
|      |   |        |  |
|      | 1.3.1 Figlio adottato   |        |  |
|      | 1.3.2 Genitori adottivi   | 5      |  |
|      | 1.3.3 Genitori biologici  | 5      |  |
|      | 1.3.4 Discendenti diretti dei genitori biologici  | 6      |  |
|      | 1.3.5 Tutte le altre persone sono escluse   | 6      |  |
| 2    | Procedura concernente le domande d'informazioni alle autorità dello stato civile  |        |  |
|      | 2.1 Contenuto della domanda d'informazioni  | 7      |  |
|      | 2.2 Competenza per territorio   | 7      |  |
|      | 2.2.1 Domanda presentata dall'adottato  | <br>8  |  |
|      | 2.2.2 Domanda presentata dai genitori biologici   | g      |  |
|      | 2.2.2 Domanda presentata dai genitori biologici       2.2.3 Domanda presentata dai discendenti diretti dei genitori biologici | g      |  |
|      | 2.3 Procedura   | 10     |  |
|      | 2.4 Comunicazione delle informazioni da parte dell'autorità dello stato civile  | <br>11 |  |
|      | 2.5 Emolumenti  |        |  |
| 2    | Delimitarione con eltre disposicioni sulle comunicacione di deti del venistre d   | مالم   |  |
| 3    | Delimitazione con altre disposizioni sulla comunicazione di dati del registro d   |        |  |
|      | stato civile  | 13     |  |
|      | 3.1 Diritto di essere informati (sui propri dati; art. 81 OSC)  | 13     |  |
|      | 3.2 Divulgazione a privati  | 14     |  |
| 4    | Entrata in vigore   | 15     |  |
| A 11 | nati  | 15     |  |

# Tabella delle modifiche

| Modifiche dal 1° maggio 2024 | NUOVO                           |
|------------------------------|---------------------------------|
| nota a piè di pagina 55      | Soppressione dell'ultima frase. |

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

#### 1 Basi legali

# 1.1 In generale

Le nuove disposizioni del Codice civile (CC; RS 210) sull'adozione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. Per le **autorità dello stato civile**, incaricate di registrare le decisioni d'adozione, sono particolarmente rilevanti le disposizioni sul segreto dell'adozione<sup>1</sup>, sul diritto di ottenere informazioni<sup>2</sup> e sul servizio cantonale preposto all'informazione<sup>3</sup>.

Il diritto del minorenne di conoscere la propria origine deriva direttamente dall'articolo 10 della Costituzione (Cost.; RS 101)<sup>4</sup>. D'altronde anche l'articolo 7 della Convenzione del 20 novembre 1989<sup>5</sup> sui diritti del fanciullo prevede il diritto del fanciullo a conoscere i suoi genitori. Pure la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993<sup>6</sup> sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dalla Svizzera, riconosce al minore adottato il diritto di accedere alle informazioni relative all'identità della madre e del padre.

Il CC prevede inoltre determinati diritti all'informazione connessa a un'adozione per una cerchia limitata di persone (genitori biologici e loro discendenti).

L'accesso ai dati dello stato civile e ai documenti giustificativi archiviati nei registri dello stato civile<sup>7</sup> sottostà alle disposizioni sulla protezione dei dati dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2)<sup>8</sup>.

Le informazioni sui dati di stato civile connessi a un'adozione sono rilasciate al richiedente dal **servizio cantonale preposto all'informazione** designato dal Cantone<sup>9</sup>. Il richiedente deve rivolgersi a questa autorità, i cui collaboratori conoscono la situazione psicologicamente difficile in cui si trovano il figlio adottato o i genitori biologici alla ricerca d'informazioni<sup>10</sup>.

Il figlio adottato e i genitori adottivi hanno il diritto al rispetto del segreto dell'adozione<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 268*b* cpv. 1 CC

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 268*b* cpv. 2 e 3 e 268*c* CC

<sup>3</sup> Art. 268d cpv. 1 CC

Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF 2015 793, sull'art. 268c CC, n. 2.6.3 pag. 827 e pag. 843 seg.

<sup>5</sup> RS 0.107

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> RS 0.211.221.311; ratificata dalla Svizzera il 24 settembre 2002, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2003.

Ossia l'insieme dei registri convenzionali tenuti sotto forma cartacea o elettronica ai sensi dell'art. 6a cpv. 1 OSC (registro delle nascite, delle morti, dei matrimoni, dei riconoscimenti, delle legittimazioni, delle famiglie e dello stato civile).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Art. 81 segg. OSC

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Un elenco dei servizi cantonali preposti all'informazione è disponibile all'indirizzo Informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o la persona adottata (admin.ch)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice civile (Diritto in materia di adozione), pag. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. 268b cpv. 1 CC

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

# 1.2 Diritto del servizio cantonale preposto all'informazione a ottenere dati dei registri dello stato civile

Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare alle **autorità amministrative** – che comprendono i servizi cantonali preposti all'informazione ai sensi dell'articolo 268*d* capoverso 1 CC – i dati personali che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali <sup>12</sup>.

Nel campo dell'adozione si tratta in particolare di informazioni richieste dal servizio cantonale preposto all'informazione, ossia dati relativi ai genitori biologici, celati in seguito all'adozione, e ai loro discendenti oppure, inversamente, dati relativi al figlio dato in adozione e ai suoi genitori adottivi, tratti dai registri dello stato civile<sup>13</sup>, con gli eventuali documenti giustificativi<sup>14</sup>.

Si applica il **principio della sussidiarietà**: le informazioni devono essere richieste in primo luogo all'autorità che ha partecipato alla procedura o alla decisione d'adozione nel quadro dei suoi compiti e che dispone del fascicolo.

Le ricerche effettuate dalle autorità di stato civile nei registri e la comunicazione scritta delle informazioni in tal modo reperite **sottostanno ad emolumento**. Quest'ultimo ammonta a 75 franchi per ogni mezz'ora in quanto si tratta di ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basate su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto<sup>15</sup>. Anche il servizio cantonale preposto all'informazione ai sensi dell'articolo 268*d* CC deve pagare l'emolumento poiché la prestazione richiesta è fornita nel diretto interesse di un privato<sup>16</sup>.

L'informazione scritta serve unicamente agli scambi tra autorità e non prende la forma di un atto pubblico. I dati ivi contenuti (p. es. il nome del padre o della madre biologici) possono essere divulgati alle persone interessate soltanto rispettando le disposizioni del diritto in materia di adozione. Per **ragioni di protezione dei dati**, si tratta di un documento confidenziale che non rientra nel campo d'applicazione del diritto della persona in questione di consultare il suo fascicolo.

# 1.3 Le persone interessate e il loro diritto a ottenere informazioni connesse all'adozione

# 1.3.1 Figlio adottato

Il **figlio adottato** è una persona che è stata adottata (da minorenne o maggiorenne) congiuntamente da una coppia, dal coniuge del padre o della madre oppure da una persona sola; giuridicamente diviene il figlio delle persone che lo hanno adottato. In Svizzera, dal 1° aprile 1973 queste tre forme d'adozione hanno gli effetti giuridici di un'adozione piena e comportano quindi lo scioglimento dei vincoli di filiazione con i genitori giuridici (biologici). È fatta salva l'adozione del figlio del coniuge o del partner ai sensi dell'articolo 267 capoverso 3 CC. Una volta che l'adozione è stata iscritta nel registro dello stato civile, i genitori adottivi

13 Art. 6a OSC

\_

<sup>12</sup> Art. 58 OSC

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. 33 cpv. 1 OSC

Allegato 1 n. 3.1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110): ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Art. 3 OESC

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

sono registrati come genitori del minore senza menzione dell'adozione (segreto dell'adozione). Il figlio adottato ha diritto al rispetto del segreto dell'adozione<sup>17</sup>.

**L'adottato maggiorenne** ha un **diritto** assoluto, senza riserva alcuna<sup>18</sup>, **di conoscere** l'identità dei suoi genitori biologici (al momento dello scioglimento dei vincoli di filiazione conseguente all'adozione) e altre informazioni su di essi<sup>19</sup>. Può inoltre chiedere informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito<sup>20</sup>.

L'adottato minorenne ha diritto di ottenere sui suoi genitori biologici informazioni che non gli permettono di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione<sup>21</sup>.

#### 1.3.2 Genitori adottivi

I **genitori adottivi** sono persone con le quali la filiazione è stata stabilita mediante l'adozione. Sono iscritti nel registro dello stato civile come genitori giuridici dell'adottato (adozione piena). Hanno diritto al rispetto del segreto dell'adozione<sup>22</sup>.

In caso di **adozione semplice**<sup>23</sup>, il legame di filiazione con i genitori biologici non è stato sciolto; l'adottato è anche figlio dei genitori adottivi e fa parte di entrambe le famiglie. In questo caso **non vi è ragione di applicare il segreto dell'adozione**.

I genitori adottivi non hanno **alcun diritto legale** di ottenere informazioni sui genitori biologici del loro figlio adottato o sui discendenti di questi ultimi.

#### 1.3.3 Genitori biologici

In questo contesto, per **genitori biologici** si intende il padre o la madre con cui il vincolo di filiazione è stato sciolto in seguito all'adozione<sup>24</sup>. Dalle autorità dello stato civile è dunque possibile ottenere soltanto i dati relativi ai genitori biologici iscritti nel registro prima dell'adozione e unicamente se a quella data la filiazione giuridica era iscritta nel registro dello stato civile. Se l'identità dei genitori non era conosciuta (p. es. se si tratta di un trovatello)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. 268*b* cpv. 1 CC

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Indipendentemente da una ponderazione degli interessi.

Art. 268c cpv. 3 primo periodo CC; messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF **2015** 793, pag. 843: diritto assoluto dell'adottato maggiorenne di ottenere informazioni sulle generalità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. «Il diritto di conoscere le proprie origini comprende le generalità dei genitori biologici al momento della nascita del figlio dato in adozione. L'autorità competente deve comunicare queste informazioni all'adottato maggiorenne, su richiesta. Prima di renderne note le generalità, l'autorità contatta, per quanto possibile, i genitori biologici. Conformemente all'articolo 28 CC, se non desiderano il contatto con il figlio dato in adozione, i genitori biologici hanno tuttavia il diritto di chiedere, nell'ambito dei loro diritti della personalità, che la comunicazione dei loro dati personali attuali sia rifiutata.»

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Art. 268c cpv. 3 secondo periodo CC

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Art. 268c cpv. 2 CC

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Art. 268b cpv. 1 CC

Adozione pronunciata in Svizzera prima dell'1°° aprile 1973 e che non è stata trasformata in adozione piena (art. 12*b* tit. fin. CC). Oppure adozione pronunciata all'estero che ha solo gli effetti di un'adozione semplice.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. DTF 128 I 63: divulgazione di iscrizioni celate del registro dello stato civile concernenti i genitori biologici.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

oppure se la filiazione giuridica con il padre non è stata stabilita prima dell'adozione<sup>25</sup>, l'ufficio dello stato civile non è in grado di riconoscere sulla base dei registri l'esistenza di un legame tra le persone in questione.

L'ufficio dello stato civile non ha il diritto di basarsi su presunzioni, lettere o altri scritti privati dei presunti genitori biologici per rivelare dati dello stato civile concernenti l'ascendenza biologica.

I genitori biologici hanno il diritto di ottenere informazioni atte a identificare un figlio minorenne adottato capace di discernimento o maggiorenne adottato nonché i suoi genitori adottivi se il figlio adottato o i genitori adottivi vi hanno acconsentito<sup>26</sup>.

### 1.3.4 Discendenti diretti dei genitori biologici

Sono considerati **discendenti diretti** ai sensi dell'art. 268c cpv. 3 CC i figli con un legame di filiazione giuridica con i genitori biologici dell'adottato oppure i figli i cui legami di filiazione con i genitori biologici dell'adottato sono stati parimenti sciolti da un'adozione<sup>27</sup>. Può trattarsi di fratelli o sorelle germani (con entrambi i genitori in comune) oppure unilaterali (con un unico genitore in comune) dell'adottato.

I discendenti diretti dei genitori biologici hanno diritto a informazioni atte a identificare il figlio adottato soltanto se quest'ultimo è maggiorenne e acconsente alla divulgazione dei dati<sup>28</sup>. Non hanno alcun diritto a informazioni concernenti un adottato minorenne.

#### 1.3.5 Tutte le altre persone sono escluse

La legge non accorda a **nessun'altra persona** il diritto di ottenere informazioni connesse a un'adozione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> P. es. poiché il padre non ha riconosciuto il figlio o l'ha riconosciuto secondo il diritto anteriore senza effetti di stato civile (cfr. nota 55), oppure se si tratta di un donatore di sperma menzionato soltanto nel fascicolo, ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Consenso obbligatorio in generale secondo l'art. 268*b* cpv. 2 o 3 CC e secondo l'art. 268*e* CC nel caso di un'adozione aperta.

Le autorità dello stato civile non hanno il diritto di fornire informazioni relative a persone che non sono iscritte nei registri come figli dei genitori biologici. Una semplice presunzione di parentela biologica non è sufficiente per una richiesta di informazioni tratte dai registri dello stato civile. In questo caso la filiazione deve essere stabilita dalla decisione di un giudice. Cfr. DTF 134 III 241 e segg. concernente la constatazione di un'ascendenza genetica indipendentemente da un legame giuridico con la persona in questione.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Art. 268*b* cpv. 3 CC.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

#### 2 Procedura concernente le domande d'informazioni alle autorità dello stato civile

In linea di massima, le autorità competenti in materia di adozione dispongono dei fascicoli completi sulle adozioni pronunciate in Svizzera. È dunque a titolo sussidiario che ci si può rivolgere alle autorità dello stato civile per ottenere informazioni connesse con un'adozione. La domanda d'informazioni tratte dai registri dello stato civile deve contenere tutte le indicazioni necessarie (cfr. n. 2) ed essere indirizzata dal servizio cantonale preposto all'informazione all'ufficio dello stato civile competente per territorio (cfr. n. 2.2). Questo ufficio deve comunicare al servizio cantonale richiedente le informazioni richieste come figurano nei registri.

#### 2.1 Contenuto della domanda d'informazioni

Per poter cercare le informazioni richieste nei registri dello stato civile, l'ufficio ha bisogno di informazioni possibilmente complete sulle persone in questione. È necessario definire esattamente quale o quali persone sono cercate, indicando tutti i dati già noti concernenti l'adozione e la o le persone coinvolte. La domanda del servizio cantonale preposto all'informazione deve contenere in particolare le indicazioni seguenti:

- dati di stato civile aggiornati del richiedente: cognome, cognome da nubile/celibe, nome/i, sesso, data di nascita, diritti di attinenza o di cittadinanza, stato civile, domicilio attuale, ascendenza (cognome e nome/i del padre e della madre giuridici che figurano sul certificato individuale di stato civile);
- designazione esatta della o delle persone cercate: madre/padre biologici, figlio adottato, discendenti diretti dei genitori biologici, genitori adottivi;
- dati di stato civile (se noti) di tutte le persone coinvolte nell'adozione e la cui identità è
  già nota (genitori adottivi, madre biologica, ecc.): cognome, cognome da nubile, nome/i,
  sesso, data di nascita, diritti di attinenza/cittadinanza, stato civile, domicilio attuale,
  ascendenza;
- dati relativi all'adozione (se noti): autorità che ha pronunciato l'adozione, luogo e data della decisione di adozione;
- dati di stato civile dell'adottato prima dell'adozione (se noti): cognome, nome/i, diritti di attinenza e di cittadinanza, domicilio;
- se note, altre informazioni connesse con l'adozione.

### 2.2 Competenza per territorio

In linea di massima il richiedente deve rivolgersi direttamente al servizio cantonale preposto all'informazione del suo Cantone di residenza. Il servizio cantonale valuta se l'autorità responsabile della procedura di adozione possa disporre delle informazioni richieste. Se questa autorità non dispone di determinati dati, il servizio cantonale li richiede all'ufficio dello stato civile che è più verosimile che disponga (negli ordini di priorità di cui ai n. 2.2.1 segg.<sup>29</sup>) di informazioni relative alle persone cercate nei suoi registri. La competenza per

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Si applicano parimenti nei casi in cui l'adozione è stata pronunciata all'estero e riconosciuta e

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

territorio dell'ufficio dello stato civile dipende dalla data e dal luogo della decisione d'adozione (se noti), dal richiedente e dalle persone sulle quali quest'ultimo desidera le informazioni.

# 2.2.1 Domanda presentata dall'adottato

L'ufficio dello stato civile competente per fornire informazioni sui genitori biologici è, in ordine di priorità:

- l'ufficio del **luogo dell'adozione** (se noto), se questa è stata pronunciata e registrata in Svizzera dopo il 1° luglio 2004<sup>30</sup>. Se l'adottato non ha la nazionalità svizzera, né prima né dopo l'adozione, e non è neppure nato in Svizzera, verosimilmente l'adozione non è stata iscritta nei registri svizzeri dello stato civile;
- l'ufficio del **luogo di nascita** dell'adottato, se quest'ultimo è nato in Svizzera prima del 1° luglio 2004;
- l'ufficio del **luogo d'attinenza acquisito** dall'adottato in seguito all'adozione, se quest'ultimo ha la cittadinanza svizzera;
- l'ufficio del **luogo d'attinenza perduto** dall'adottato in seguito all'adozione (se noto), se l'adozione è stata pronunciata prima del 1° luglio 2004.

In mancanza di uno di questi criteri di identificazione, nessuna autorità dello stato civile dispone di dati sull'adozione in questione e può dunque fornire le informazioni richieste.

L'ufficio dello stato civile competente per fornire informazioni sui discendenti diretti dei genitori biologici è, in ordine di priorità:

- l'ufficio del **luogo dell'adozione** (se noto), se l'adozione è stata pronunciata e registrata in Svizzera dopo il 1° luglio 2004<sup>31</sup>;
- l'ufficio del **luogo d'attinenza perduto** dall'adottato in seguito all'adozione (se noto), se l'adozione è stata pronunciata prima del 1° luglio 2004;
- l'ufficio del **luogo d'attinenza dei genitori biologici al momento della domanda**, se è stato possibile determinarlo cercando questi ultimi. A partire da questa indicazione è possibile conoscere il luogo d'attinenza attuale dei loro discendenti diretti<sup>32</sup>.

-

trascritta in Svizzera.

Oreazione del registro informatico dello stato civile ed entrata in vigore dell'ordinanza sullo stato civile, la quale prevede che le adozioni pronunciate in Svizzera sono registrate dall'ufficio dello stato civile nel Cantone in cui sono state pronunciate (art. 22 in combinato disposto con gli art. 42 e 43 OSC).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cfr. la nota 29. In generale questo ufficio è in grado di fornire informazioni sui discendenti dei genitori biologici grazie alle disposizioni sul rilevamento retroattivo.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> A partire dalle iscrizioni nel registro delle famiglie.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

# 2.2.2 Domanda presentata dai genitori biologici

L'ufficio dello stato civile competente per fornire informazioni è, in ordine di priorità:

- l'ufficio del **luogo dell'adozione** (se noto), se l'adozione è stata pronunciata e registrata in Svizzera dopo il 1° luglio 2004<sup>33</sup>. Se l'adottato non ha la cittadinanza svizzera, né prima né dopo l'adozione, e non è neppure nato in Svizzera, verosimilmente l'adozione non è stata iscritta nei registri svizzeri dello stato civile;
- l'ufficio del **luogo di attinenza** dei genitori biologici al momento dell'adozione, se hanno la cittadinanza svizzera;
- l'ufficio del **luogo di nascita** dell'adottato, se è nato in Svizzera.

Se il figlio è stato adottato all'estero da persone provenienti dalla Svizzera prima del 1° aprile 1973 e se sia il nome dopo l'adozione sia il luogo di attinenza dei genitori adottivi sono ignoti, in linea di massima non è possibile determinare quale ufficio ha registrato l'adozione nei suoi registri cartacei. In questi casi una **ricerca** informatica sistematica dell'ufficio competente è **impossibile**.

Al fine di verificare un eventuale impedimento al matrimonio risultante dalla parentela (art. 95 cpv. 2 CC), l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha iscritto nel registro centrale delle adozioni, con informazioni minime<sup>34</sup>, le adozioni pronunciate in Svizzera tra il 1° aprile 1973 e il 30 giugno 2005. Per questa verifica sono stati creati un sistema di classificazione alfabetica basato sul cognome e sul nome dell'adottato nonché un sistema di classificazione cronologica basato sulla data di nascita. Unicamente in questo modo l'**UFSC** può ritrovare l'adottato e, se vi figurano ulteriori informazioni quali ad esempio il cognome della madre biologica, determinare il caso d'adozione di cui si tratta, così da individuare l'ufficio dello stato civile che potrebbe aver registrato l'adozione, sempre che questa sia stata pronunciata in Svizzera. In questi casi il servizio cantonale preposto all'informazione deve pertanto innanzitutto rivolgersi all'UFSC per determinare quale ufficio potrebbe essere stato incaricato di registrare l'adozione e detenere dunque la competenza per territorio.

#### 2.2.3 Domanda presentata dai discendenti diretti dei genitori biologici

L'ufficio dello stato civile competente per fornire informazioni è, in ordine di priorità:

- l'ufficio del **luogo dell'adozione** (se noto), se l'adozione è stata pronunciata e registrata in Svizzera dopo il 1° luglio 2004<sup>35</sup>;
- l'ufficio del **luogo d'attinenza** dei genitori biologici al momento dell'adozione, se a quel momento avevano la cittadinanza svizzera.

Se i genitori biologici non hanno la cittadinanza svizzera è molto probabile che le autorità svizzere dello stato civile non dispongano di alcuna informazione sui discendenti e dunque sull'adottato.

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cfr. la nota 29.

Ossia cognome e nome/i del figlio dopo l'adozione, la sua data di nascita e, se note, informazioni sui suoi genitori adottivi e biologici nonché sulla decisione d'adozione.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cfr. la nota 29. In generale questo ufficio è in grado di fornire informazioni sui discendenti dei genitori biologici grazie alle disposizioni sul rilevamento retroattivo.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

Se un figlio adottato straniero è nato in Svizzera prima del 1° luglio 2004 ma il suo luogo di nascita è ignoto, non è possibile determinare l'ufficio dello stato civile che ha registrato la nascita, dato che a quell'epoca il registro delle nascite era cartaceo. Una **ricerca** informatica sistematica dell'ufficio competente è **impossibile**.

Se l'adozione è stata pronunciata in Svizzera tra il 1° aprile 1973 e il 30 giugno 2005 e se cognome e nome/i del figlio adottato dopo l'adozione o almeno la sua data di nascita sono noti potrebbe essere possibile, grazie ai dati del registro centrale delle adozioni dell'**UFSC**, determinare il caso d'adozione di cui si tratta e dunque individuare l'ufficio dello stato civile che potrebbe avere registrato l'adozione (cfr. cap. 2.2.2).

#### 2.3 Procedura

Il servizio cantonale preposto all'informazione (uno per Cantone) presenta la domanda d'informazioni all'ufficio dello stato civile competente secondo il capitolo 2.2 mediante un modulo (allegato 1) compilato nella maniera più completa possibile.

L'ufficio dello stato civile verifica la sua competenza. Se nei suoi registri figurano dati sulla o sulle persone cercate o se il registro in cui questi dati figurano si trova nei suoi archivi, è competente per il trattamento della domanda. Fornisce dunque al servizio cantonale preposto all'informazione i **dati di stato civile** necessari per prendere contatto con la o le persone cercate.

Se la domanda concerne informazioni che non si trovano nei registri o negli archivi dell'ufficio responsabile<sup>36</sup>, quest'ultimo contatta gli altri uffici dello stato civile che potrebbero disporre dei dati richiesti. Si procura le informazioni richieste presso di loro<sup>37</sup> indicando il competente servizio cantonale preposto all'informazione e consegnando loro una copia della domanda d'informazioni<sup>38</sup>.

Una domanda d'informazioni può dunque interessare numerosi uffici dello stato civile; conformemente al capitolo 2.2, il servizio cantonale preposto all'informazione si rivolge tuttavia in primo luogo all'ufficio competente per territorio, il quale si rivolgerà a sua volta agli altri uffici interessati.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> P. es. perché la madre biologica si è successivamente sposata e le informazioni relative ai discendenti cercati devono essere ottenute presso l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza acquisito con il matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Gli altri uffici dello stato civile forniscono all'ufficio che per primo ha ricevuto la domanda (ufficio responsabile), su sua richiesta, i dati sollecitati, come per il controllo del certificato relativo allo stato di famiglia registrato. Fatturano le loro spese al servizio cantonale preposto all'informazione che ha inviato la domanda.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Per fatturazione al competente servizio cantonale preposto all'informazione e addebito al richiedente.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

# 2.4 Comunicazione delle informazioni da parte dell'autorità dello stato civile

L'ufficio dello stato civile deve **comunicare per scritto** al servizio cantonale preposto all'informazione i dati tratti dai suoi registri (allegato 2). Deve informarlo per scritto anche se i suoi registri non contengono alcun dato concernente la o le persone cercate.

I dati personali attuali della o delle persone cercate possono divergere dai dati ufficiali al momento dell'adozione<sup>39</sup>. Nella misura del possibile le autorità dello stato civile devono trasmettere al servizio cantonale preposto all'informazione sia i dati dell'epoca sia quelli attuali concernenti i genitori biologici, i genitori adottivi e l'adottato. In tal modo il servizio cantonale ha maggiori probabilità di trovare la persona in questione, di contattarla e di ottenere il suo consenso alla divulgazione dei dati al richiedente. Per quanto riguarda i discendenti diretti della madre o del padre biologici devono essere forniti unicamente i dati attuali del registro dello stato civile.

I dati di stato civile concernenti la persona cercata che gli uffici devono nella misura del possibile fornire sono: il cognome, il cognome da nubile/celibe, il/i nome/i, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e i diritti di attinenza, lo stato civile. Come detto vanno forniti sia i dati iscritti nel registro al momento dell'adozione, sia quelli attuali<sup>40</sup>. È parimenti opportuno fornire indicazioni supplementari quali il decesso o la dichiarazione di scomparsa della persona cercata.

Il **domicilio** non fa parte dei dati dello stato civile. È iscritto nel registro al momento della registrazione di un fatto di stato civile ma in seguito non viene aggiornato. Se tuttavia il registro contiene l'indicazione del domicilio al momento della registrazione dell'adozione o dell'ultimo fatto di stato civile registrato, l'ufficio deve fornire questa indicazione al servizio cantonale, anche se il richiedente non ha sempre il diritto di ottenerla<sup>41</sup>.

I documenti giustificativi prodotti dalla registrazione dell'adozione possono a volte contenere altre informazioni sull'adozione apportate dalle autorità dello stato civile. Se ad esempio un'adozione pronunciata all'estero è stata riconosciuta dalle autorità dello stato civile svizzere in applicazione dell'articolo 78 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e iscritta nel registro, hanno dovuto essere presentati diversi documenti alla competente autorità di vigilanza (p.es. l'atto di nascita del figlio prima e dopo l'adozione, la decisione d'adozione con l'attestazione della forza di cosa giudicata e, se del caso, la prova del consenso dei genitori biologici all'adozione). Da questi documenti è possibile dedurre determinate informazioni che non sono state iscritte nei registri dello stato civile (p. es. dettagli che figurano nella decisione d'adozione). Le autorità dello stato civile (i documenti giustificativi di norma archiviati presso l'autorità di vigilanza) devono, su richiesta, fornire queste informazioni, se esistenti, sotto forma di copia non legalizzata, al servizio cantonale preposto all'informazione richiedente.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> P. es. perché la madre biologica si è sposata prima dell'1.1.2013, cambiando dunque il cognome e il luogo di attinenza.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ad eccezione dei discendenti diretti della madre o del padre biologici (soltanto dati attuali).

P. es. l'adottato può essere messo al corrente del domicilio attuale dei suoi genitori biologici soltanto se questi hanno acconsentito a che lui li contatti.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

Il servizio **cantonale preposto all'informazione** deve trattare le informazioni ottenute dall'ufficio dello stato civile con **assoluta confidenzialità**; dopo aver **raccolto i consensi** necessari deve valutare in che misura possa divulgarle<sup>42</sup>. È questo servizio a essere **responsabile** di tale decisione, e non le autorità dello stato civile. Le regole della confidenzialità si applicano anche nel caso in cui il servizio cantonale preposto all'informazione trasmette i dati ricevuti a un servizio specializzato a cui ha affidato la ricerca in applicazione dell'articolo 268*d* capoverso 2 CC<sup>43</sup> e con il quale ha stipulato una convenzione di servizio concernente il rispetto del segreto dell'adozione e l'obbligo di confidenzialità.

#### 2.5 Emolumenti

Gli uffici dello stato civile percepiscono un emolumento di 75 franchi per ogni mezz'ora per le ricerche intraprese su domanda nei registri dello stato civile e tra i documenti giustificativi, dato che la prestazione richiesta è fornita nel diretto interesse di un privato<sup>44</sup>. Occorre prevedere un'ora di lavoro per persona cercata. Se la domanda concerne più persone sono sovente necessarie ricerche onerose in numerosi registri che potrebbero richiedere diverse ore. Se l'ufficio constata che l'onere necessario per le ricerche supererà l'ora deve **consultare preventivamente** il servizio cantonale preposto all'informazione in merito agli emolumenti da attendersi per ottenere le informazioni richieste.

Se la domanda interessa diversi uffici dello stato civile, ognuno di questi emette una fattura separata per le sue spese. La fattura deve essere indirizzata al richiedente servizio cantonale preposto all'informazione con menzione del numero di riferimento della domanda e dell'identità del suo autore. Una volta che ha ricevuto le informazioni dagli altri uffici, l'ufficio responsabile (cfr. cap. 2.3) redige la risposta scritta per il servizio cantonale. Anche per questo compito, così come per le sue ricerche, percepisce un emolumento di 75 franchi per ogni mezz'ora.

Gli esborsi generati ad esempio dall'allestimento di una copia non legalizzata di un documento giustificativo tratto dal registro devono essere calcolati in sede separata conformemente all'OESC e sono riscossi contemporaneamente all'emolumento<sup>45</sup>.

L'emolumento può essere ridotto se il servizio cantonale preposto all'informazione dimostra che l'autore della domanda, al quale l'emolumento è addebitato, è indigente<sup>46</sup>.

Il servizio cantonale preposto all'informazione è tenuto a versare gli emolumenti e gli esborsi fatturati dagli uffici dello stato civile interessati dalla domanda<sup>47</sup>.

Divieto di divulgare informazioni che permettono d'identificare le persone cercate, divulgazione limitata ai dati di stato civile esistenti al momento della nascita, divulgazione di tutti i dati di stato civile attuali comprese le informazioni che permettono di identificare persone, ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> In ragione del carattere molto personale e sensibile dei dati da loro trattati e dell'obbligo di mantenere il segreto, questi servizi di ricerca devono sottostare all'obbligo di discrezione (cfr. pag. 42 del rapporto esplicativo del 29.11.2013 concernente la modifica del Codice civile [Diritto in materia di adozione]).

<sup>44</sup> Art. 3 OESC

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Art. 7 in combinato disposto con l'allegato 1 n. 3.3 OESC: 2 CHF/pag.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Art. 13 cpv. 1 lett. a OESC

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Art. 2 cpv. 1 lett. a OESC. Il servizio cantonale preposto all'informazione fattura a sua volta all'autore della domanda gli emolumenti versati.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

# 3 Delimitazione con altre disposizioni sulla comunicazione di dati del registro dello stato civile

È permesso fornire direttamente a privati informazioni tratte dai registri dello stato civile unicamente nel quadro del diritto d'informazione di cui all'articolo 81 OSC (diritto assoluto di ogni persona di domandare informazioni sui dati che la concernono, compresi quelli relativi alla sua ascendenza o discendenza) o nel quadro della divulgazione a privati di cui all'articolo 59 OSC (diritto delle persone non direttamente interessate di ottenere dati a determinate condizioni).

#### 3.1 Diritto di essere informati (sui propri dati; art. 81 OSC)

**Ogni persona** può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono<sup>48</sup>, in particolare il nome, i diritti di attinenza comunale e cantonale, la cittadinanza nazionale e lo statuto personale e familiare<sup>49</sup>. Non sono comprese le informazioni vincolate dal segreto dell'adozione, sottoposte alle disposizioni speciali del diritto dell'adozione disciplinanti l'ottenimento e la divulgazione di informazioni<sup>50</sup>.

La divulgazione di dati di stato civile è soggetta a emolumento<sup>51</sup> ed è effettuata sotto forma di un atto pubblico<sup>52</sup> che fa piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto<sup>53</sup>.

Le informazioni sulla **filiazione** possono essere attestate da un atto ufficiale (atto di stato civile) unicamente se un vincolo di filiazione giuridico è stato iscritto nel registro dello stato civile e continua a sussistere. È il caso ad esempio dell'**adozione semplice**, che non scioglie il legame tra il figlio e i genitori biologici ma crea un vincolo di filiazione supplementare con i genitori adottivi. Negli atti dello stato civile i genitori biologici figurano dunque nelle rubriche «padre» e «madre», quelli adottivi nelle rubriche «padre adottivo» e «madre adottiva» <sup>54</sup>. Se il legame con la madre biologica è ad esempio stato sciolto in seguito all'adozione non è più possibile allestire un atto di stato civile a nome del figlio sul quale essa figuri. Vale lo stesso per la paternità: il legame giuridico tra il padre e il figlio è stabilito mediante presunzione di paternità dello sposo, mediante riconoscimento (presso l'ufficiale dello stato civile o per disposizione testamentaria), mediante constatazione giudiziaria o mediante adozione. Se non sussiste un legame di filiazione giuridica con il padre (p. es. in mancanza di riconoscimento o in caso di riconoscimento privo di effetti di stato civile secondo il diritto previgente <sup>55</sup>) oppure se il legame

<sup>50</sup> Art. 268*b* segg. CC

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Art. 81 cpv. 1 OSC

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Art. 39 CC

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Allegato 1 I. n. 1.1 segg. OESC

<sup>52</sup> Art. 47 OSC

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Art. 9 cpv. 1 CC

In caso di adozione semplice pronunciata all'estero o di adozione semplice pronunciata sotto il diritto anteriore all'1.4.1973 ma non sottoposta al nuovo diritto (art. 12b tit. fin. CC), la filiazione giuridica con i genitori biologici e la filiazione giuridica con i genitori adottivi coesistono.

Fino al 1977 in Svizzera vigevano due forme di riconoscimento di un figlio: il riconoscimento con effetti di stato civile e quello senza effetti di stato civile. Il primo era comunicato oralmente all'ufficiale dello stato civile, che in seguito lo iscriveva nel registro e stabiliva una filiazione giuridica tra il padre e il figlio. Il secondo, denominato anche «paternità alimentare», non stabiliva un legame di filiazione ma soltanto un obbligo alimentare e non veniva dunque iscritto nel registro dello stato civile. Nel nuovo diritto prevalente a partire dal 1978 il legislatore non ha previsto un meccanismo che permetta di trasformare la «paternità alimentare» del diritto previgente in filiazione giuridica.

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

di filiazione è stato annullato prima dell'adozione (p. es. da un giudice), sugli atti di stato civile a nome del figlio non figura alcun dato sul padre.

### 3.2 Divulgazione a privati

La divulgazione di dati personali a **privati** si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo<sup>56</sup>. Le informazioni connesse a un'adozione che possono essere ottenute per il tramite del servizio cantonale preposto all'informazione sono escluse dall'applicazione di questa disposizione<sup>57</sup>.

Le informazioni tratte dai registri dello stato civile sono divulgate contro emolumento<sup>58</sup> sotto forma di un atto pubblico mediante una conferma scritta (se la persona è iscritta nel registro, p.es. «La persona cercata è deceduta») o un'attestazione scritta (se la persona non è iscritta nel registro, p. es. «La persona cercata non figura nel registro dello stato civile»)<sup>59</sup>.

\_

Art. 59 OSC; p. es.: una persona tenuta a pagare una rendita su decisione di un giudice vorrebbe sapere se il beneficiario di tale rendita è ancora in vita.

P. es.: un privato desidera sapere se una persona la cui identità gli è nota in seguito a una domanda presentata al servizio cantonale preposto all'informazione è nel frattempo deceduta. I dati trasmessi non devono permettere di contattare direttamente questa persona. Soltanto il servizio cantonale preposto all'informazione ha la competenza di divulgare questo tipo di dati.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Allegato 1 n. 1.1 e 2.1 segg. OESC

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC

N. 20.18.10.01 del 1º ottobre 2018 (Stato: 1º maggio 2024)

Procedura per la domanda d'informazioni da parte del Servizio cantonale preposto all'informazione alle autorità dello stato civile nel settore dell'adozione

# 4 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore **con effetto immediato**. La circolare n. 03-03-01 del 21 marzo 2003 «Applicazione dell'articolo 268c CC sul diritto d'informazione di una persona adottata circa l'identità dei genitori del sangue» è abrogata.

### Ufficio federale dello stato civile UFSC

David Rüetschi

# **Allegati**

Allegato 1: Modulo «Domanda d'informazioni nel settore dell'adozione» (forma abbreviata: Domanda d'informazioni – Adozione – 2018)

Allegato 2: Modulo «Informazioni dai registri di stato civile al servizio cantonale preposto all'informazione nel settore dell'adozione» (forma abbreviata: Informazione alle

autorità – Adozione – 2018)